

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro delle Finanze

(PRETI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 LUGLIO 1967

Autorizzazione a vendere alla « Rumianca » — Società per azioni con sede in Torino — i due ex stabilimenti chimici militari di proprietà dello Stato, siti rispettivamente in Pieve Vergonte (Novara) e Carrara

ONOREVOLI SENATORI. — Con contratti numeri 663 e 664 di repertorio, stipulati il 3 maggio 1940, l'Amministrazione militare affidò alla Società per azioni « Rumianca » l'incarico di costruire in Carrara e Pieve Vergonte (Novara), due stabilimenti di aggressivi chimici, dotati di tutti i necessari impianti, su aree all'uopo da acquistare da parte della stessa Società.

Nei citati contratti, fu, tra l'altro, stabilito:

1) che la Rumianca avrebbe dovuto procurare, a sue spese, i servizi generali necessari al funzionamento degli impianti (acquedotti ed allacciamenti idrici, cabine di allacciamento elettrico, produzione vapore e rete di distribuzione, raccordi ferroviari, uffici, impianti sussidiari, eccetera);

2) che alla data di accettazione al collaudo di ambedue i complessi immobiliari la gestione dei medesimi sarebbe stata affidata alla Società per un periodo di nove anni. Per lo stabilimento di Carrara tale periodo ha avuto inizio il 16 febbraio 1943 e termine il 15 febbraio 1952; per il complesso di Pieve Vergonte la gestione è iniziata il 20 aprile 1943 ed ha avuto termine il 19 aprile 1952.

Dopo le indicate date gli ex stabilimenti sono rimasti in possesso della Società, non avendo l'Amministrazione militare spiegato alcun intervento per ottenere la restituzione, malgrado le sollecitazioni ad essa rivolte dalla medesima Società che aveva, in tali occasioni, manifestato anche l'intendimento di rendersi acquirente dei complessi immobiliari, non avendo intenzione, oltre tutto, di continuare ad accollarsi le ingenti spese di custodia e di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Solo nel 1962 il Ministero della difesa rappresentava la necessità di procedere alla definizione dei complessi rapporti pendenti con la Rumianca e demandava il relativo incarico alla competente Amministrazione finanziaria.

In sede d'esame della complessa trattazione, si è subito accertato che detti rapporti avevano diversa natura, secondo che riguardassero il periodo contrattuale (16 febbraio 1943/15 febbraio 1952 per lo stabilimento di Carrara e 20 aprile 1943/19 aprile 1952 per lo stabilimento di Pieve Vergonte) ovvero quello extra contrattuale, posteriore questo ultimo alla cessazione della gestione novennale prevista nei richiamati contratti nn. 663 e 664.

In ordine al periodo contrattuale è fuori di dubbio che, non essendo stato pattuito alcun corrispettivo a carico della Rumianca per la gestione (articolo 7 dei ripetuti contratti), la gestione medesima deve considerarsi parzialmente compensativa degli oneri a carico della Società, in applicazione, del resto, degli articoli 1655 e 1677 del Codice civile. Difatti l'esercizio diretto degli impianti ha consentito:

1) alla Rumianca di assicurarsi un succedaneo del profitto che avrebbe potuto trarre dalle commesse militari, e di garantire altresì l'ammortamento delle spese per l'impianto dei servizi generali di proprietà Rumianca, senza le quali lo stabilimento non avrebbe potuto funzionare;

2) allo Stato di limitare alle sole spese di costruzione dello stabilimento il proprio onere, senza ulteriori aggravii per l'apprestamento e l'esercizio dei servizi generali, i quali, giova ripetere, erano e sono di proprietà esclusiva della Rumianca.

Ben diversa è, invece, la natura dei rapporti tra lo Stato e la Rumianca a far tempo dalla data di cessazione della gestione, non potendosi più riconoscere alla Società stessa alcun diritto alla continuazione della gestione medesima per scadenza dei termini contrattuali.

Per il periodo extracontrattuale, pertanto, la Rumianca si pone, nei confronti dello Stato, nella posizione di un occupante senza titolo, con la conseguenza che l'Amministrazione ha il diritto di pretendere il corrispettivo dell'utenza, pur essendo obbligata, per converso, a termini dell'articolo 1150 del Codice civile, a rimborsare le spese fatte dall'occupante per la manutenzione straordinaria. A tale obbligo l'Amministrazione non potrebbe sottrarsi, dato che esso sussiste, a norma di legge, anche nel caso di possessore di mala fede, quale certo non può essere considerata la Società per aver reiteratamente chiesto all'Amministrazione militare di definire i rapporti dipendenti dall'occupazione.

Nel quadro della definizione di tali complessi rapporti — difficili, peraltro, ad essere determinati con esattezza a causa del-

le reciproche entità economiche maturatesi in oltre un ventennio — si è esaminata la opportunità di conservare i compendi allo Stato ovvero di alienarli ed in questa seconda ipotesi, se venderli in favore della stessa Società, che ne ha fatto richiesta, o mediante una pubblica gara.

In merito, i competenti Uffici tecnici erariali di Massa Carrara e di Novara hanno rappresentato che ambedue i complessi immobiliari formano un corpo unico con quelli contigui di proprietà Rumianca, senza i quali non possono in alcun modo essere suscettibili di utilizzazione economica a se stante e ciò anche perchè mancano dei servizi generali, pure di proprietà Rumianca, servizi che la stessa Società non sarebbe tenuta a fornire ad alcuno e neanche allo Stato, qualora non si addivenisse alla vendita.

Esclusa, pertanto, l'opportunità e convenienza per lo Stato di conservare la proprietà dei citati compendi, è da considerare che una eventuale asta pubblica per la alienazione non troverebbe concorrenti, dato che gli immobili, per essere, come si è detto, privi dei servizi generali, non sono suscettibili di autonoma utilizzazione economica. Inoltre in una eventuale gara si dovrebbe necessariamente porre a carico dell'aggiudicatario l'obbligo di soddisfare anche i crediti, di notevole entità, vantati dalla Rumianca nei confronti dello Stato, a termini degli articoli 1150 e 936 del Codice civile, per le nuove costruzioni effettuate sui compendi. E poichè tali crediti non sono facilmente determinabili nel loro ammontare, per effetto del grande numero di fabbricati costruiti nonchè del lungo tempo trascorso dall'ultimazione dei relativi lavori, gli eventuali aspiranti non sarebbero in grado di formarsi un'idea neppure approssimativa dell'onere finanziario cui andrebbero incontro, il che li scoraggerebbe dal partecipare alla gara anche per sottrarsi all'eventuale rischio di essere chiamati in giudizio dalla Rumianca per il soddisfacimento dei crediti medesimi.

È da considerare poi che, con la vendita diretta alla Rumianca, il relativo negozio si concreterebbe sostanzialmente in una tran-

LEGISLATURA IV - 1963-67 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

sazione attraverso la quale lo Stato, oltre che ricevere il giusto prezzo, otterrebbe l'integrale soddisfacimento delle proprie ragioni creditorie dipendenti dall'utenza, in misura certamente superiore a quella conseguibile per altre vie, in virtù dell'indubbio interesse della Società a vedere definitivamente risolta la pendenza con l'acquisizione degli stabilimenti destinati ad integrare, completare e rendere più funzionali quelli contigui di sua proprietà.

Nel quadro di tale orientamento ed allo scopo di superare le difficoltà della regolarizzazione dei rapporti in sospenso, si è dato incarico agli Uffici tecnici erariali di Massa Carrara e Novara di procedere ai seguenti adempimenti:

1) determinazione delle indennità di occupazione con riferimento ai valori locativi correnti in ciascun anno e limitatamente alle aree e fabbricati di proprietà statale, non potendosi, ovviamente, considerare, per gli esposti motivi, i fabbricati ed impianti costruiti integralmente a cura e spese della Società;

2) determinazione del valore venale a data corrente delle citate aree di sedime e dei manufatti anzidetti;

3) determinazione del valore attuale a data corrente dei macchinari e materiali siti negli stabilimenti, compreso il rame in barre esistente presso l'impianto elettro-chimico per la produzione del cloro-soda nello stabilimento di Carrara;

4) determinazione del quantitativo di mercurio spettante allo Stato, rinviando, per la determinazione del prezzo relativo, alle valutazioni da richiedersi alla Società Monte Amiata al momento della stipula del formale atto di definizione di rapporti.

L'Ufficio tecnico erariale di Novara, con relazione 14 luglio 1966, n. 7916/2207/66, ha determinato:

a) in lire 1.460.055 le indennità di occupazione fino al 30 giugno 1966. Aggiungendo quelle relative al secondo semestre 1966 (lire 11.184), si ha un importo complessivo, fino al 31 dicembre 1966, di lire 1.471.239;

b) in lire 59.100.000 il valore venale a data corrente del compendio;

c) in lire 38.201.300 il valore venale a data corrente dei macchinari e materiali esistenti negli stabilimenti.

L'Ufficio tecnico erariale di Massa Carrara, con relazione del 4 agosto 1966, ha determinato:

d) in lire 60.675.868 le indennità di occupazione fino al 30 giugno 1966. Aggiungendo quelle relative al secondo semestre 1966 (lire 2.727.197), si ha un importo complessivo, fino al 31 dicembre 1966, di lire 63.403.065;

e) in lire 118.107.200 il valore venale a data corrente del compendio;

f) in lire 38.863.062 il valore venale a data corrente dei macchinari e materiali (barre di rame dell'impianto elettro-chimico).

Sulla base di tali risultanze si è ritenuto di poter addivenire alla definizione dei rapporti nei seguenti termini:

1) vendita alla Società dei due compendi immobiliari, nonchè dei macchinari e materiali esistenti nei compendi medesimi, il tutto per il prezzo di lire 254.271.600 in cifra tonda;

2) definizione dei rapporti relativi alla occupazione degli stabilimenti, mediante pagamento, da parte della Rumianca, delle relative indennità di lire 64.874.300 in cifra tonda;

3) pagamento, inoltre, da parte di detta Società, del prezzo relativo al mercurio di proprietà dello Stato, nell'importo che verrà determinato, tramite la Società Monte Amiata, al momento della stipula del contratto formale di definizione dei rapporti;

4) rinuncia, da parte della Società medesima, ad ogni eventuale pretesa o rivendicazione, anche nei riguardi dell'Amministrazione militare e del Commissariato per la sistemazione e liquidazione dei contratti di guerra, in relazione alla esecuzione dei contratti più volte citati nn. 663 e 664 di repertorio in data 3 maggio 1940, od a fatti sopravvenuti connessi alle pattuizioni contrattuali, nonchè ad ogni diritto o pretesa in dipendenza della costruzione dei due stabilimenti.

LEGISLATURA IV - 1963-67 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

La definizione su tali basi si appalesa di indubbia convenienza per l'Amministrazione e risponde ai criteri riconosciuti conformi alle vigenti norme dal Consiglio di Stato e dall'Avvocatura generale dello Stato in altro caso, pressochè analogo, di contratto di guerra intervenuto tra l'Amministrazione militare e la Società Innocenti e riguardante il complesso immobiliare denominato « G. 3 » sito in Milano-Lambrate. Il relativo negozio di compravendita con contestuale definizione dei rapporti — che ha già avuto esecuzione — è stato autorizzato, sulla base di detti criteri, con legge n. 106 in

data 30 gennaio 1963 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 57 del 28 febbraio 1963.

Anche nel caso di specie il negozio da concretare dovrà essere autorizzato da apposita legge speciale, dato che il negozio medesimo comporta, fra l'altro, l'alienazione d'immobili demaniali aventi valore superiore al limite entro il quale le vigenti disposizioni consentono il ricorso al sistema di vendita a trattativa privata.

A tal fine è stato predisposto l'unito disegno di legge di autorizzazione che si ha il pregio di sottoporre all'esame del Parlamento, per l'approvazione.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

È autorizzata la vendita a trattativa privata, in favore della Rumianca, Società per azioni con sede in Torino, dei due ex stabilimenti chimici militari di proprietà dello Stato, siti rispettivamente in Pieve Vergonte (Novara) e Carrara, nonchè dei relativi macchinari e materiali (compreso il mercurio in dotazione originaria), con contestuale definizione transattiva di tutti i rapporti derivanti dalla costruzione e successiva occupazione dei due compendi e con rinuncia, da parte della Rumianca, ad ogni eventuale pretesa o rivendicazione derivante dalla costruzione degli stabilimenti e dall'esecuzione dei contratti di affidamento della gestione o da fatti sopravvenuti connessi alle pattuizioni contrattuali.

La vendita sarà effettuata verso pagamento allo Stato del corrispettivo di lire 319.145.900 (costituito per lire 254.271.600 dal prezzo di vendita e per lire 64.874.300 dalle indennità di occupazione), da maggiorarsi della somma corrispondente al prezzo del mercurio, nell'importo che verrà determinato al momento della stipula del formale contratto di trasferimento.

Il suddetto contratto sarà approvato con decreto del Ministro delle finanze.